

Art.32 -CLAUSOLA TRANSITORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI PROFESSIONALI AI QUADRI

I dipendenti che percepiscono gli “Assegni professionali ai Quadri” continuano a percepire gli assegni medesimi nella misura di € 118,25 per tredici mensilità annue. Tali assegni competono allo scadere di ogni biennio, per un massimo di dieci bienni.

La maturazione dell’assegno è subordinata ad una valutazione annuale non negativa. La valutazione negativa comporta la sospensione dell’erogazione degli “Assegni professionali”, mentre l’importo fino a quel momento maturato continua ad essere riconosciuto a titolo di “trattamento economico acquisito”.

L’erogazione dell’”assegno professionale” si ripristina a partire dal mese successivo a quello in cui venga nuovamente notificata al Quadro interessato dall’emolumento in questione una valutazione non negativa; da tale data riprende anche la maturazione dei successivi “assegni professionali”, la cui cadenza è stata procrastinata in relazione alla sospensione intervenuta.

L’esperimento della procedura di ricorso prevista nei casi di giudizio di sintesi negativo e l’accoglimento del ricorso medesimo rende nulla la sospensione sopra indicata. Solo a tali fini è attivabile una procedura di ricorso uguale a quella prevista nell’art. 4 del presente accordo.

